Reg UE 2018/848
PREPARAZIONE DI ALIMENTI

Cristina Baia
Responsabile Sistema di Controllo
ICEA

cristina.baia@icea.bio
3408471960

Reg UE 2018/848
PREPARAZIONE DI ALIMENTI

- Struttura Reg UE Campo di applicazione: estensione ed esenzioni
- Principi Generali
- Norme dettagliate di produzione per alimenti trasformati (allegato II parte IV)
  - Requisiti generali e specifici
    - Aromi Naturali di X
    - Reg UE 2021/1165
    - Sostanze per la pulizia e disinfezione
- Norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori:
  - Misure precauzionali
  - Piano di gestione e Registrazioni
  - Tracciabilità e Bilancio di Massa
- Requisiti per l'etichettatura
- Certificato
- Esportazione extra UE
- Iter di certificazione

Reg UE 2018/848

La struttura del regolamento rimane simile in quanto abbiamo i seguenti capitoli:

I) Oggetto, campo di applicazione e definizioni
II) Obiettivi e Principi dell'agricoltura biologica
III) Norme di produzione
IV) Etichettatura
V) Certificazione
VI) Controllo ufficiali e altre attività ufficiali
VII) Scambi con i paesi terzi
VIII) Disposizioni generali
IX) Disposizioni procedurali, transitorie e finali

Reg UE 2018/848 - struttura

Allegato I: altri prodotti di cui all'articolo 2

Allegato II: norme dettagliate di produzione

Allegato III: raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti

Allegato IV: termini di cui all'art 30 (etichettatura)

Allegato V: logo di produzione biologica dell'UE e codici numerici

Allegato VI: modello di certificato

Reg UE 2018/848 - Controllo

Reg UE 2020/427*:	modifica l'allegato II del Reg UE 2018/848 per dettagliate norme di produzione
Reg UE 2021/771:	integra il Reg UE 2018/848 definendo condizioni e criteri per i controlli della documentazione contabile e per i controlli sui gruppi di operatori
Reg UE 2021/715*:	modifica il Reg UE 2018/848 in merito ai requisiti per i gruppi di operatori
Reg UE 2021/279:	modalità di applicazione Del Reg UE 2018/848 in merito a controlli e altre misure che garantiscono la tracciabilità e la conformità nella produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici

Reg UE 2018/848 - Controllo

Reg UE 2021/1006*:	modifica il Reg UE 2018/848 in merito al modello del certificato che attesta la conformità con le norme relative alla produzione biologica
Reg UE 2021/2119:	stabilisce norme concernenti registrazioni e dichiarazioni richieste agli operatori e gruppi di operatori e per il rilascio del certificato
Reg UE 2022/474*:	modifica il Reg UE 2018/848 in merito ai requisiti per la produzione e utilizzo di plantule non biologiche, in conversione e biologiche e altro materiale riproduttivo vegetale

Reg UE 2018/848 - Produzione

Reg UE 2020/464:	documenti necessari per il riconoscimento retroattivo del periodo di conversione, produzione di prodotti biologici, informazioni che gli Stati Membri sono tenuti a trasmettere a norma dell'art 25
Reg UE 2020/1794*:	modifica allegato II parte I del Reg UE 2018/848 in merito uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico
Reg UE 2020/2146:	integra il Reg UE 2018/848 in merito a norme eccezionali di produzione
Reg UE 2021/642*:	modifica allegato III del Reg UE 2018/848 in merito a informazioni da indicare in etichetta
Reg UE 2021/716*:	modifica allegato II del Reg UE 2018/848 in merito a produzione di semi germogliati e cespi di cicoria, mangimi per animali d'acquacoltura e trattamenti antiparassitari d'acquacoltura

Reg UE 2018/848 - Produzione

Reg UE 2021/1165:	autorizzazione all'uso di prodotti e sostanze e relativi elenchi
Reg UE 2021/1189:	integra il Reg UE 2018/848 in merito a produzione e commercializzazione di materiale riproduttivo vegetale di materiale eterogeneo biologico di generi o specie particolari
Reg UE 2021/1691*:	modifica allegato II del Reg UE 2018/848 in merito alla tenuta delle registrazioni da parte degli operatori
Reg UE 2021/2304:	integra il Reg UE 2018/848 con norme per il rilascio dei certificati complementari attestanti il non uso di antibiotici nella produzione biologica di prodotti di origine animale ai fini dell'esportazione

Reg UE 2018/848 - Trade

Reg UE 2021/1342:	integra il Reg UE 2018/848 on informazioni che devono essere inviate dai paesi terzi e odc per supervisione del loro riconoscimento a norma dell'art 33 Reg CE 834/07
Reg UE 2021/1378:	norme riguardanti il certificato rilasciato ad operatori di paesi terzi
Reg UE 2021/1697*:	modifica il Reg UE 2018/848 in merito ai criteri per riconoscimento delle autorità di controllo e odc competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi
Reg UE 2021/1698:	integra il Reg UE 2018/848 in merito al riconoscimento delle autorità di controllo e odc competenti per eseguire controlli sugli operatori e gruppi di operatori e prodotti certificati biologici nei paesi terzi

Reg UE 2018/848 - Trade

Reg UE 2021/2305:	integra il Reg UE 2017/625 con norme riguardanti casi in cui i prodotti biologici e in conversione sono esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri
Reg UE 2021/2306:	integra il Reg UE 2018/848 con norme relative ai controlli ufficiali delle partite di prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'Unione e al certificato di ispezione
Reg UE 2021/2307:	norme relative ai documenti e notifiche richiesti per i prodotti biologici e in conversione destinati all'importazione nell'Unione

Reg UE 2018/848

Regolamento consolidato europeo al 01/01/2022.

https://icea.bio/scopri-la-nuova-normativa-per-lagricoltura-biologica/

Campo di applicazione Reg UE 2018/848

Art 2.1:
a) prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
c) mangimi.

prodotti strettamente legati all'agricoltura elencati nell'allegato I

Campo di applicazione Reg UE 2018/848

— Lieviti utilizzati come alimenti o come mangimi,
— mate, granturco dolce, foglie di vite, cuori di palma, germogli di luppolo e altre parti commestibili simili di vegetali e prodotti da esse ottenuti,
— sale marino e altri sali per alimenti e mangimi,
— bozzoli di bachi da seta atti alla trattura,
— gomme e resine naturali,
— cera d'api,
— olii essenziali,
— turaccioli di sughero naturale, non agglomerati, e senza leganti,
— cotone, non cardato né pettinato,
— lana, non cardata né pettinata,
— pelli gregge e non trattate,
— preparati erboristici tradizionali a base vegetale.

Campo di applicazione Reg UE 848/18

Ristorazione collettiva rimane esclusa dal campo di applicazione

Raccolta spontanea di piante (allegato II parte I) e alghe (allegato II parte III) compresa nel campo di applicazione come attività di produzione.

Operatori esenti – Art 34 comma 2

Gli operatori che vendono prodotti biologici preimballati direttamente al consumatore o all'utilizzatore finale sono esentati dall'obbligo di notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo e dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 2, a condizione che non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi.

Operatori esenti – Art 35 comma 8

Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici **non imballati**, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino o non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita, o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi, e a condizione che:

a) tali vendite non superino 5000 kg all'anno;

b) tali vendite non rappresentino un fatturato annuo relativo ai prodotti biologici non imballati superiore a 20000 EUR; o

c) il costo potenziale di certificazione dell'operatore superi il 2 % del fatturato totale sui prodotti biologici non imballati venduti dall'operatore.

Obiettivi – Art 4

Contribuire a tutelare l'ambiente e il clima;
Conservare a lungo termine la fertilità dei suoli
Contribuire a un alto livello di biodiversità - materiale fitogenetico di vari tipi, come materiale eterogeneo biologico
Contribuire efficacemente a un ambiente non tossico
Contribuire al benessere degli animali
Promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione
Incoraggiare il mantenimento delle razze rare e autoctone in via di estinzione
Contribuire allo sviluppo dell'offerta di materiale fitogenetico adeguato alle esigenze e agli obiettivi
Promuovere lo sviluppo di attività di miglioramento genetico biologico dei vegetali

Principi Generali – Art 5

Sistema di gestione sostenibile:
-preserva gli elementi del paesaggio naturale
-impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali come l'acqua, il suolo, la sostanza organica e l'aria
-alimenti e prodotti agricoli di elevata qualità
-garantire integrità della produzione biologica in tutte le fasi

-esclude l'uso di OGM, dei prodotti ottenuti da OGM e dei prodotti ottenuti con OGM che non siano medicinali veterinari

Art 11 Reg UE 2018/848:
Gli OGM, i prodotti ottenuti da OGM e i prodotti ottenuti con OGM non sono usati negli alimenti o nei mangimi o come alimenti, mangimi, coadiuvanti tecnologici, prodotti fitosanitari, concimi, ammendanti, materiale riproduttivo vegetale, microrganismi o animali in produzione biologica.

Principi Generali – Art 5

-ottenuto da OGM: ottenuto interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;
-ottenuto con OGM: derivato mediante l'uso di un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma non contenente OGM o da essi costituito nè ottenuto da OGM;

Tecnica self cloning – lettera commissione europea di Ottobre 2020

The definition of GMO under regulazione (EC) n. 834/07 is that given in Directive 2001/18/EC and which is not obtained through the techniques of genetic modifications listed in Annex I.B of that Directive. Self-cloned micro-organisms fall under this definition of GMOs. Therefore, products produced by self-cloned GMOs shall not be used in organic production.

Reg UE 2018/848 art 7: principi specifici applicabili alla trasformazione di alimenti biologici

a) produrre alimenti biologici a partire da ingredienti provenienti dall'agricoltura biologica;
b) limitare l'uso di additivi alimentari, di ingredienti non biologici con funzioni principalmente sensoriali e tecnologiche, nonchè di micronutrienti e coadiuvanti tecnologici, in modo che siano utilizzati al minimo e soltanto nei casi di impellente necessità tecnologica o a fini nutrizionali specifici;
c) non utilizzare sostanze e metodi di trasformazione che possano trarre in inganno in merito alla vera natura del prodotto;
d) trasformare in maniera accurata gli alimenti biologici, preferibilmente avvalendosi di metodi biologici, meccanici e fisici;
e) escludere gli alimenti che contengono, o sono costituiti da, nanomateriali ingegnerizzati.

Reg UE 2018/848 art 9: norme generali di produzione

Per i fini e gli usi di cui agli articoli 24 e 25 e all'allegato II, solo i prodotti e le sostanze autorizzati a norma di tali disposizioni possono essere utilizzati nella produzione biologica, purchè il loro uso sia stato autorizzato anche nella produzione non biologica in conformità delle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione e, se del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

Non sono usate le radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi biologici e per il trattamento di materie prime utilizzate in alimenti o mangimi biologici.

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV
Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

2.2.1 Solo gli additivi, i coadiuvanti tecnologici e gli ingredienti agricoli non biologici autorizzati a norma dell'articolo 24 o dell'articolo 25 per l'uso nella produzione biologica e i prodotti e le sostanze cui si fa riferimento al punto 2.2.2 possono essere utilizzati nella trasformazione di alimenti.

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV
Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

2.2.2 Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:

a) preparazioni a base di microrganismi ed enzimi alimentari normalmente utilizzate nella trasformazione degli alimenti, a condizione che gli enzimi da utilizzare come additivi alimentari siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica;

b) sostanze e prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, dello stesso regolamento;

c) i coloranti utilizzati per la stampigliatura delle carni e dei gusci d'uovo conformemente all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1333/2008;

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV
Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

Nel settore della trasformazione degli alimenti, possono essere utilizzati i prodotti e le sostanze seguenti:

d) coloranti naturali e materiali di rivestimento naturali per la colorazione decorativa tradizionale del guscio delle uova sode prodotte e destinate ad essere commercializzate in un determinato periodo dell'anno;

e) l'acqua potabile e i sali biologici o non biologici (con cloruro di sodio o di potassio come componente di base) abitualmente utilizzati nella trasformazione degli alimenti;

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV
Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:

i) il loro impiego negli alimenti per il consumo normale sia «direttamente previsto per legge», cioè direttamente previsto da disposizioni del diritto dell'Unione o da disposizioni del diritto nazionale compatibili con il diritto dell'Unione, con la conseguenza che gli alimenti non possano essere immessi sul mercato come alimenti per il consumo normale se tali sostanze minerali, vitamine, aminoacidi o micronutrienti non sono stati aggiunti; o

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV
Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

f) le sostanze minerali (anche oligoelementi), le vitamine, gli aminoacidi e i micronutrienti, a condizione che:

ii) per quanto concerne gli alimenti immessi sul mercato come alimenti dotati di caratteristiche o effetti particolari in relazione alla salute o all'alimentazione o in relazione alle esigenze di gruppi specifici di consumatori

— nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), il loro impiego sia autorizzato da detto regolamento e dagli atti adottati sulla base del suo articolo 11, paragrafo 1, per i prodotti in questione (*alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia),* oppure

— nei prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/125/CE della Commissione (2) *(alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati a lattanti e bambini)*, il loro impiego sia autorizzato da detta direttiva

AROMA NATURALE DI X

Reg UE 2018/848 allegato II, parte IV, 2.2.2

Nel settore della trasformazione degli alimenti possono essere utilizzati:

b) sostanze e prodotti definiti all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c), e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), punto i), del regolamento (CE) n. 1334/2008 ed etichettati come sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali, conformemente all'articolo 16, paragrafi 2, 3 **e** 4, dello stesso regolamento

AROMA NATURALE DI X

Art 16 Reg CE 1334/2008

2. Il termine «naturale» può essere utilizzato per descrivere un aroma solo se il componente aromatizzante contiene esclusivamente preparazioni aromatiche e/o sostanze aromatizzanti naturali.

3. Il termine «sostanza aromatizzante naturale» può essere utilizzato solo per gli aromi il cui componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali.

4. Il termine «naturale» può essere utilizzato in associazione ad un riferimento ad un alimento, ad una categoria di alimenti o ad una fonte d'aroma vegetale o animale solo se la totalità o almeno il 95 % del componente aromatizzante è stato ottenuto dal materiale di base a cui è fatto riferimento.
La descrizione è così formulata: «aroma naturale di "alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare"»

AROMA NATURALE DI X

Art 16 Reg CE 1334/2008

5. Il termine «aroma naturale di “alimento o categoria di alimenti o materiale di base alimentare” con altri aromi naturali» può essere utilizzato solo se il componente aromatizzante è parzialmente derivato dal materiale di base a cui è fatto riferimento, l’aroma del quale è facilmente riconoscibile.

6. Il termine «aroma naturale» può essere utilizzato soltanto se il componente aromatizzante è derivato da materiali di base diversi e se un riferimento ai materiali di base non ne indica l’aroma o il sapore.

AROMA NATURALE DI X

E’ autorizzato solo l’impiego di «sostanze aromatizzanti naturali» e di «preparazioni aromatiche naturali» (Reg CE 1334/2008 art 3, par 2, lettera c) e d)) ove il termine «naturale» associato al nome di un alimento (es. aroma naturale di fragola) è utilizzato conformemente a quanto previsto dal Reg CE 1334/2008 art 16 paragrafi 2, 3 **e** 4 e quindi solo se la totalità o almeno il 95% (p/p) del componente aromatizzante è ottenuto dallo stesso alimento (fragola).

Non sono utilizzabili gli aromi etichettati ai sensi dell’art 16 paragrafi 5 e 6 (es. aroma naturale di fragola con altri aromi)
(es. aroma naturale)

Si può usare solo «Aroma Naturale di X»

AROMA NATURALE DI X

Reg UE 2018/848 allegato II, parte IV, 2.2.4

Ai fini del calcolo di cui all'articolo 30, paragrafo 5, si applicano le seguenti norme:
a) determinati additivi alimentari autorizzati ai sensi dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica sono considerati ingredienti agricoli;
b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2, lettere a), c), d), e) e f), non sono considerate ingredienti agricoli;
c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti agricoli

Gli aromi naturali sono considerati ingredienti agricoli.

Gli aromi possono essere certificati (art 16 e art 30 Reg UE 2018/848)

Reg UE 2018/848 art 24 comma 2

La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lieviti impiegati come alimenti o come mangimi, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in **elenchi** ristretti per i seguenti scopi:

a) come additivi alimentari e coadiuvanti tecnologici;

b) come ingredienti agricoli non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati;

c) come coadiuvanti tecnologici per la produzione di lievito e di prodotti a base di lievito.

Reg UE 2021/1165 allegato V

Prodotti e sostanze autorizzati per l'uso nella produzione di alimenti biologici trasformati e di lievito utilizzato come alimento o come mangime

-parte A1: additivi alimentari compresi gli eccipienti
-parte A2: ausiliari di fabbricazione e altri prodotti
-parte B: ingredienti agricoli non biologici
-parte C: coadiuvanti tecnologici per produzione di lievito e prodotti a base di lievito
-parte D: prodotti e sostanze autorizzate per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici

Reg UE 2021/1165 allegato V

Parte A – additivi alimentari

Gli additivi alimentari contrassegnati da un asterisco sono considerati ingredienti di origine agricola.

Dal 1/1/2022 i seguenti additivi alimentari si possono usare solo se da produzione biologica: Lecitine (E322*), farina di semi di carrube (E410*), gomma di guar (E412*), gomma arabica (E414*), gomma di tara (E417), glicerolo (E422), cera di carnauba (E903).

Dal 01/01/2023 i seguenti additivi alimentari si possono usare solo se da produzione biologica: gomma di gellano (E418)

Reg UE 2021/1165 allegato V

Parte B – ingredienti agricoli non biologici che possono essere usati per la produzione di alimenti biologici trasformati

Nome	Condizioni e limiti specifici
Alga arame (*Eisenia bicyclis*), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati a tale alga.	
Alga hijiki (*Hizikia fusiforme*), non trasformata nonché prodotti della prima fase di trasformazione direttamente correlati tale alga.	
Corteccia dell'albero pau d'arco *Handroanthus impetiginosus* («lapacho»)	soltanto per uso in miscele di tè o kombucha
Budella	da materie prime naturali di origine animale o da materiale di origine vegetale
Gelatina	da fonti diverse da quella suina
Polvere/liquido minerale di latte	soltanto se utilizzati per la funzione organolettica allo scopo di sostituire del tutto o in parte il cloruro di sodio
Pesci selvatici o animali acquatici selvatici non trasformati, nonché prodotti derivanti da tali processi di trasformazione	solo da attività di pesca certificate come sostenibili nel quadro di un sistema riconosciuto dall'autorità competente in conformità con i principi stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013, conformemente all'allegato II, parte III, punto 3.1.3.1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/848 solo qualora non siano disponibili nell'acquacoltura biologica

In vigore dal 01/01/2024.

Attualmente in vigore: Allegato IX del Reg CE 889/08

Reg UE 889/08 Allegato IX

Ingredienti agricoli non biologici

Frutti e semi commestibili : Ghiande *Quercus* spp. — Noci di cola *Cola acuminata* — Uva spina *Ribes uva-crispa* — Frutti della passione *Passiflora edulis* — Lamponi (essiccati) *Rubus idaeus* — Ribes rosso (essiccato) *Ribes rubrum*

Spezie ed erbe aromatiche commestibili: Pepe (del Perù) *Schinus molle L.* — Semi di rafano *Armoracia rusticana* — Alpinia o galanga minore *Alpinia officinarum* — Fiori di cartamo *Carthamus tinctorius* — Crescione acquatico *Nasturtium officinale*

Prodotti vari: Alghe, comprese quelle marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, ottenuti da piante diverse da: Cacao *Theobroma cacao* — Cocco *Cocos nucifera* — Olivo *Olea europaea* — Girasole *Helianthus annuus* — Palma *Elaeis guineensis* — Colza *Brassica napus, rapa* — Cartamo *Carthamus tinctorius* — Sesamo *Sesamum indicum* — Soia *Glycine max*

Reg UE 889/08 Allegato IX

Ingredienti agricoli non biologici

I seguenti zuccheri, amidi e altri prodotti ottenuti da cereali e tuberi: — Fruttosio — Cialde di riso — Sfoglie di pane azzimo — Amido di riso e granturco ceroso, chimicamente non modificato

Prodotti vari: — Proteina di piselli, *Pisum* spp. — Rum, ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero — Kirsch preparato a base di frutti e aromi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera c)

Organismi acquatici, diversi dai prodotti dell'acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari non biologici

Gelatina

Siero di latte disidratato *«herasuola»*

Budella

Reg UE 2021/1165 allegato V

Parte C – coadiuvanti tecnologici per produzione di lievito e prodotti a base di lievito

Nome	Lievito primario	Produzione/ prepara-zione/ formulazione del lievito	Condizioni e limiti specifici
Cloruro di calcio	X		
Biossido di carbonio	X	X	
Acido citrico	X		per regolare il pH nella produzione di lievito
Acido lattico	X		per regolare il pH nella produzione di lievito
Azoto	X	X	
Ossigeno	X	X	
Fecola di patate	X	X	per la filtrazione solo da produzione biologica
Carbonato di sodio	X	X	per regolare il pH
Oli vegetali	X	X	lubrificante, distaccante o antischiumogeno solo da produzione biologica

Reg UE 2021/1165 allegato V

Parte D – prodotti e sostanze autorizzate per la produzione e la conservazione di prodotti vitivinicoli biologici

Fecce fresche possono essere utilizzati solo se certificati da produzione biologica dal 01/01/2022.

Art. 3.3, parte VI, allegato II del reg UE 848/18:
L'uso delle pratiche, dei processi e dei trattamenti enologici elencati di seguito è consentito alle seguenti condizioni:

b) centrifugazione e filtrazione, con o senza coadiuvante di filtrazione inerte, ai sensi dell'allegato I A, punto 3, del regolamento (CE) n. 606/2009, purché la dimensione dei pori non sia inferiore a 0,2 micrometri.

Il Reg CE 606/2009 è stato sostituito con il Reg UE 934/2019:
"I coadiuvanti di filtrazione inerti sono quelli di cui alle schede 2.1.11 (1970), 2.1.11.1 (1990), 3.2.2 (1989) e 3.2.2.1 (1990) del codice delle pratiche enologiche dell'OIV. Il loro impiego non deve lasciare residui indesiderabili nel prodotto trattato."
Le schede 3.2.2 e 3.2.2.1 citate fanno proprio riferimento a perlite, terra di diatomea e cellulosa (da utilizzarsi per la filtrazione nei vini).

Reg UE 2018/848 art 25

Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

Laddove necessario al fine di garantire l'accesso a determinati ingredienti agricoli, e laddove tali ingredienti non siano disponibili in forma biologica in quantità sufficiente, uno Stato membro può, su richiesta di un operatore, autorizzare provvisoriamente l'utilizzo di ingredienti agricoli non biologici per la produzione di alimenti biologici trasformati sul suo territorio per un periodo massimo di 6 mesi. Tale autorizzazione si applica a tutti gli operatori in tale Stato membro.

Lo Stato membro può prorogare due volte l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, ogni volta per un periodo massimo di 6 mesi, a condizione che nessun altro Stato membro abbia obiettato indicando che tali ingredienti sono disponibili in forma biologica in quantità sufficiente.

Reg UE 2018/848 art 25

Autorizzazione da parte degli Stati membri di ingredienti agricoli non biologici per alimenti biologici trasformati

Laddove, dopo due proroghe di un'autorizzazione provvisoria, uno Stato membro ritenga, sulla base di informazioni obiettive, che la disponibilità degli ingredienti in questione in forma biologica continui a essere insufficiente per soddisfare le esigenze qualitative e quantitative degli operatori, può avanzare una richiesta alla Commissione.

https://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home2&lang=en&ver=2

Prodotti per la pulizia e disinfezione

Reg UE 2018/848 art 24 comma 1

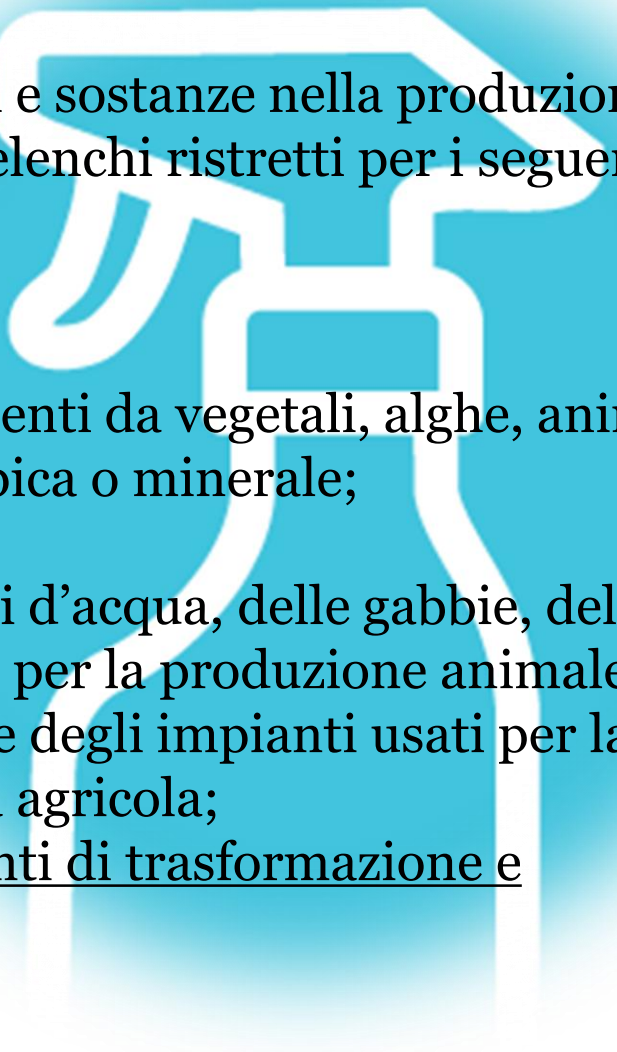

La Commissione può autorizzare l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica, includendo i prodotti e le sostanze autorizzati in elenchi ristretti per i seguenti scopi:

a) come sostanze attive da utilizzare in prodotti fitosanitari;
b) come concimi, ammendanti e nutrienti;
c) come materie prime per mangimi non biologiche provenienti da vegetali, alghe, animali o lieviti, o come materie prime per mangimi di origine microbica o minerale;
d) come additivi per mangimi e coadiuvanti tecnologici;
e) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale;
f) come prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola;
g) come prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio.

Prodotti per la pulizia e disinfezione

Reg UE 2018/848, allegato II, parte IV, comma 2.2.3

I prodotti per la pulizia e la disinfezione possono essere utilizzati soltanto se autorizzati ai sensi dell'articolo 24 per l'uso nella trasformazione.

Gli operatori tengono registrazioni dell'uso di tali prodotti, compresi la data o le date in cui ciascun prodotto è stato utilizzato, il nome del prodotto, le sue sostanze attive nonchè l'ubicazione dell'uso.

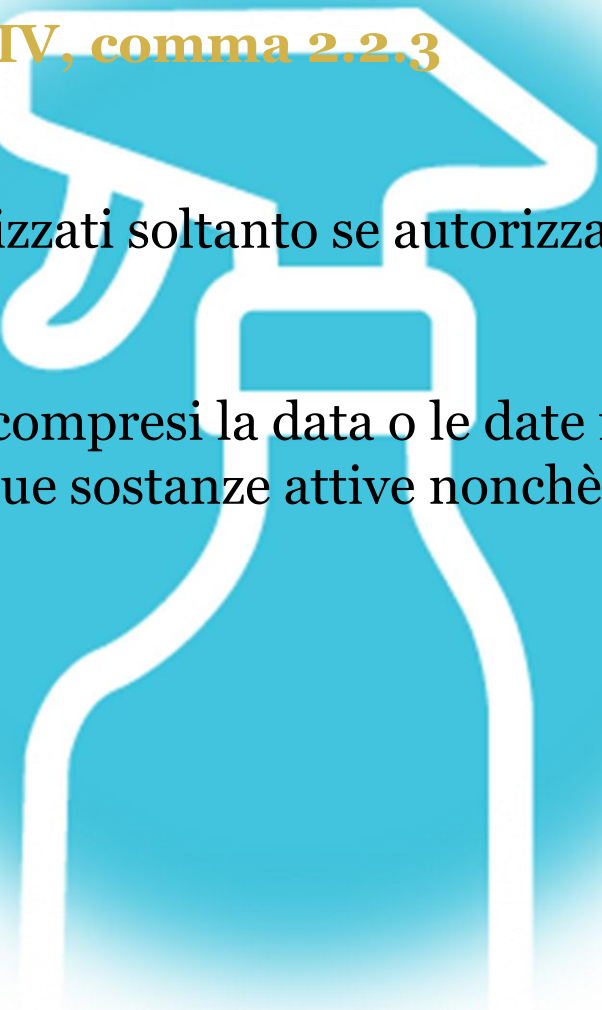

Reg UE 2021/1165 - Allegato IV

Prodotti autorizzati per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848

PARTE A
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli specchi d'acqua, delle gabbie, delle vasche e delle vasche «raceway», degli edifici o degli impianti usati per la produzione animale

PARTE B
Prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale, incluso il magazzinaggio in un'azienda agricola

PARTE C
Prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio

Reg UE 2021/1165 - Allegato IV

Reg UE 1165/2021 – considerando 7

La Commissione dovrebbe autorizzare prodotti per la pulizia e la disinfezione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, e redigerne gli elenchi.

Reg UE 1165/2021 – considerando 8

Taluni prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti adibiti alla produzione animale, nonché alla produzione di animali di acquacoltura e di alghe marine sono valutati ed elencati nell'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008.
I prodotti per la pulizia e la disinfezione degli edifici e degli impianti usati per la produzione vegetale e degli impianti di trasformazione e magazzinaggio finora sono stati valutati e autorizzati soltanto dagli Stati membri. **Prima di autorizzare tali prodotti nella produzione biologica, è opportuno che la Commissione, coadiuvata dal gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica, effettui una valutazione a livello di Unione**. Tale valutazione dovrebbe comprendere la revisione di tutti i prodotti e le sostanze autorizzati per la pulizia e la disinfezione.

Reg UE 2021/1165 - Allegato IV

Reg UE 1165/2021 – considerando 9

Per garantire la continuità della produzione biologica è opportuno prorogare, fino al 31 dicembre 2023, i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento (CE) n. 889/2008, nonché quelli autorizzati a livello di Stato membro, in modo da consentire la definizione degli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848. Tali prodotti tuttavia devono soddisfare i pertinenti requisiti del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio(4)e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio(5), nonché i criteri biologici di cui al capo II e all'articolo 24, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/848.

Reg UE 1165/2021 – considerando 20

A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. Tuttavia, per le ragioni esposte al considerando 18 del presente regolamento, le disposizioni relative agli elenchi di prodotti per la pulizia e la disinfezione e all'elenco di ingredienti agricoli non biologici da utilizzare per la produzione di alimenti biologici trasformati dovrebbero applicarsi a partire dal 1 gennaio 2024.

Allegato IV Reg UE 2021/1165

Reg UE 1165/2021 – Art 5

Prodotti per la pulizia e la disinfezione

Ai fini dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera **g),** del regolamento (UE) 2018/848, soltanto i prodotti elencati nell'allegato IV, parte C, del presente regolamento possono essere utilizzati per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, a condizione che tali prodotti siano conformi alle disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

In attesa della loro inclusione nell'allegato IV, parti A, B o C, del presente regolamento, i prodotti per la pulizia e la disinfezione di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettere e), f) e g), del regolamento (UE) 2018/848, che sono stati autorizzati per l'uso nella produzione biologica ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 o ai sensi del diritto nazionale prima della data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848, possono continuare a essere utilizzati se sono conformi alle pertinenti disposizioni del diritto dell'Unione, in particolare del regolamento (CE) n. 648/2004 e del regolamento (UE) n. 528/2012 e, ove del caso, in conformità delle disposizioni nazionali basate sul diritto dell'Unione.

EGTOP - Report di Dicembre 2021, disponibile sul sito UE (Expert Group for technical advice on organic production)

A responsible and ecological approach to cleaning and disinfection strategies, within organic operations, should form the basis to provide appropriate criteria for the evaluation of cleaning and disinfection products.

The promotion of a responsible and ecological approach to cleaning and disinfection is the basis for a proper evaluation process of products to be used for cleaning and disinfection in the organic production. Such approach can be summarized as follows:

1. Limit harmful microbial populations as much as possible with non-chemical methods.
2. Reduce microbial risks through conditions which do not favour growth of microbial species of concern.
3. Use chemical biocides (disinfectants) only when other methods are not sufficient.
4. Carefully clean before disinfection, to minimise the quantities of biocides (disinfectant) needed.
5. Avoid using substances which cause environmental concerns or residues in food or feed.
6. Ensure through training proper application of preventive measures, cleaning and biocides (disinfectants), as well as management of waste water and detergents

EGTOP - Report di Dicembre 2021, disponibile sul sito U
(Expert Group for technical advice on organic production)

Co-formulants improve characteristics such as the product's appearance, shelf-life, effectiveness or user-friendliness. The composition of preparations is adapted to the intended use of each product and co-formulants often are not declared on product labels. It is therefore not possible for farmers, certifiers, etc. to select products based on their co-formulants. However, in the Group's opinion, specific measures to exclude a limited number of co-formulants with undesirable properties, would be appropriate.

In the Group' opinion, the use of ecolabelled products should be preferred to other products, where possible.

According to the feedback received so far by Member States, a priority list of substances to be evaluated, which is made up of 5 groups, has been agreed.

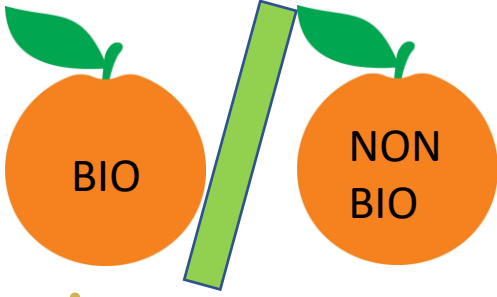

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV

Requisiti generali per la produzione di alimenti trasformati

1.5 Le preparazioni di prodotti biologici, in conversione e non biologici trasformati sono tenute separate l'una dall'altra nel tempo o nello spazio. Quando nell'unità di preparazione interessata sono preparati o immagazzinati prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, l'operatore:

a) ne informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo;

b) effettua le operazioni senza interruzioni fino a completamento del ciclo produttivo e provvede affinchè siano separate nello spazio o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su qualsiasi altro tipo di prodotto (biologico, in conversione o non biologico);

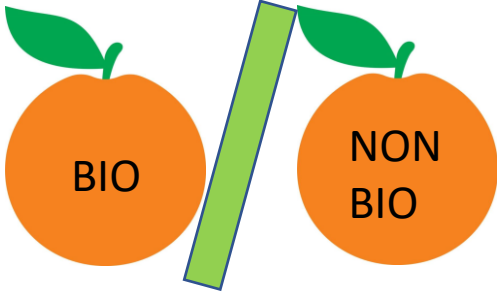

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV

Requisiti generali per la produzione di alimenti trasformati

c) provvede al magazzinaggio dei prodotti biologici, in conversione e non biologici, prima e dopo le operazioni, separandoli nello spazio o nel tempo gli uni dagli altri;

d) tiene a disposizione un registro aggiornato di tutte le operazioni effettuate e dei quantitativi trasformati;

e) adotta le misure necessarie per garantire l'identificazione dei lotti e per evitare mescolanze o scambi tra con prodotti biologici, in conversione e non biologici;

f) esegue le operazioni sui prodotti biologici o in conversione solo dopo un'adeguata pulizia degli impianti di produzione

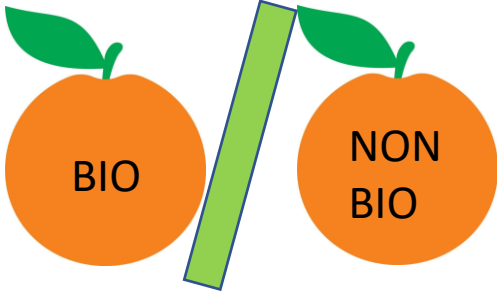

Reg 2021/771 art 1

Controlli della documentazione contabile

1) L'ispezione fisica in loco comprende un controllo della tracciabilità e un controllo del bilancio della massa

2) L'organismo di controllo effettua il controllo della tracciabilità e del bilancio della massa sulla base del modello standard che figura nella documentazione scritta di cui all'articolo 38, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848 *(documentazione controfirmata dall'operatore)*

3) Ai fini dei controlli della tracciabilità e del bilancio della massa, la selezione dei prodotti, dei gruppi di prodotti e del periodo oggetto di verifica è effettuata in base al rischio.

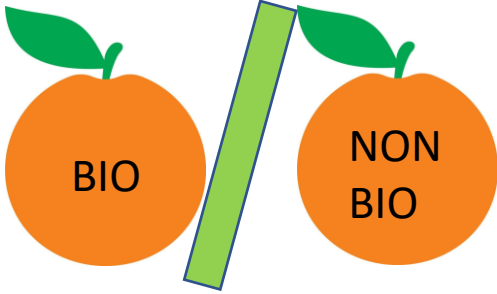

Reg 2021/771 art 1

Controlli della documentazione contabile

4) Il controllo della tracciabilità riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:

a) il nome e l'indirizzo del fornitore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore o dell'esportatore del prodotto;
b) il nome e l'indirizzo del destinatario e, se diverso da quest'ultimo, dell'acquirente o dell'importatore dei prodotti;
c) il certificato del fornitore a norma dell'articolo 35, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2018/848;
d) le informazioni di cui all'allegato III, punto 2.1, primo comma, del regolamento (UE) 2018/848; *(imballaggio e trasporto verso altri operatori o unità)*
e) l'idonea identificazione del lotto

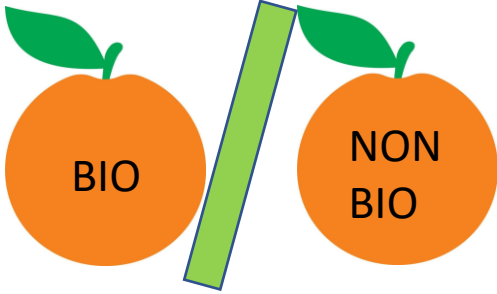

Reg 2021/771 art 1

Controlli della documentazione contabile

5) Se pertinente, il controllo del bilancio di massa riguarda almeno gli elementi seguenti, giustificati da idonei documenti, tra cui la contabilità di magazzino e finanziaria:

a) la natura e i quantitativi dei prodotti consegnati all'unità e, se del caso, dei materiali acquistati e l'uso di tali materiali nonché, se del caso, la composizione dei prodotti;
b) la natura e i quantitativi dei prodotti immagazzinati in loco;
c) la natura e i quantitativi dei prodotti che hanno lasciato l'unità dell'operatore o del gruppo di operatori per essere destinati ai locali o agli impianti di magazzinaggio del destinatario;
d) nel caso di operatori che acquistano e vendono i prodotti senza manipolarli fisicamente, la natura e i quantitativi dei prodotti che sono stati acquistati e venduti, e i fornitori e, se diversi da questi ultimi, i venditori o gli esportatori e gli acquirenti e, se diversi da questi ultimi, i destinatari;

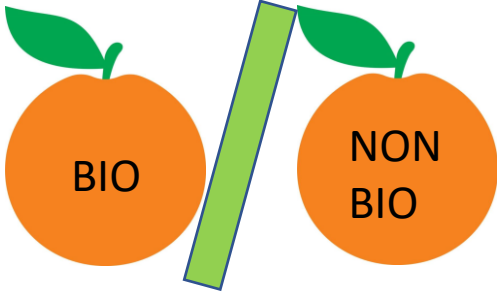

Reg 2021/771 art 1

Controlli della documentazione contabile

e) la resa dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno precedente;
f) la resa effettiva dei prodotti ottenuti, accumulati o raccolti durante l'anno in corso;
g) il numero e/o il peso nel caso degli animali gestiti durante l'anno in corso e l'anno precedente;
h) ogni perdita, aumento o riduzione dei quantitativi dei prodotti in qualsiasi fase della produzione, della preparazione e della distribuzione;
i) i prodotti biologici o in conversione venduti sul mercato come non biologici.

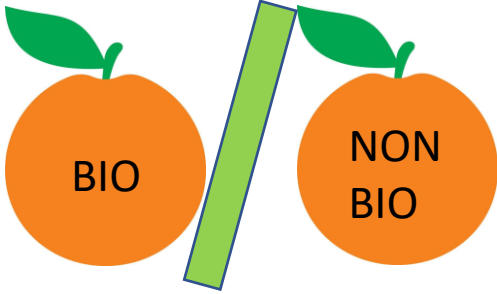

Reg UE 2018/848 allegato II parte IV

Requisiti dettagliati per la produzione di alimenti trasformati

a) Il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti agricoli o prodotti destinati a essere utilizzati come alimenti di cui all'allegato I; al fine di determinare se un prodotto sia stato ottenuto principalmente da tali prodotti, non sono presi in considerazione l'acqua e il sale aggiunti.

DM 239771 del 20/05/2022 indica che per «prodotto ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola", si intende un prodotto in cui gli ingredienti di origine agricola rappresentano più del 50% in peso della totalità degli ingredienti.

b) Un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico.

c) Un ingrediente in conversione non è contenuto insieme allo stesso ingrediente biologico o non biologico.

Reg UE 2018/848 allegato III

RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

2.1.1. Gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un'etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell'Unione, riporti:

a) il nome e l'indirizzo dell'operatore e, se diverso da quest'ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto;

b) il nome del prodotto;

c) il nome o il codice numerico dell'autorità o dell'organismo di controllo a cui è assoggettato l'operatore;

d) se del caso, l'identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.

Reg UE 2018/848 allegato III

RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

2.2. Non è richiesta la chiusura di imballaggi, contenitori o veicoli qualora:

a) il trasporto avvenga direttamente tra due operatori, entrambi assoggettati al regime di controllo relativo alla produzione biologica;
b) il trasporto comprenda prodotti solo biologici o solo in conversione;
c) i prodotti siano muniti di un documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al punto 2.1; e
d) sia l'operatore speditore che l'operatore destinatario tengano a disposizione dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo le registrazioni documentali relative alle operazioni di trasporto

Reg UE 2018/848 allegato III

RACCOLTA, IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

5. Ricevimento di prodotti da altri operatori o altre unità

Al ricevimento di un prodotto biologico o in conversione, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio, del contenitore o del veicolo, se richiesta, nonché la presenza delle indicazioni di cui alla sezione 2.
L'operatore confronta le informazioni figuranti sull'etichetta di cui alla sezione 2 con le informazioni figuranti nei documenti di accompagnamento. Il risultato di tali verifiche è esplicitamente indicato nelle registrazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 5.

Reg UE 2018/848 allegato III

RACCOLTA IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

7. Magazzinaggio dei prodotti

7.1. Le aree destinate al magazzinaggio dei prodotti sono gestite in modo tale da garantire l'identificazione dei lotti ed evitare che i prodotti siano mescolati o entrino in contatto con prodotti o sostanze non rispondenti alle norme di produzione biologica. I prodotti biologici e in conversione sono chiaramente identificabili in qualsiasi momento.

Reg UE 2018/848 allegato III

RACCOLTA IMBALLAGGIO, TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO DEI PRODOTTI

7. Magazzinaggio dei prodotti

7.4. Qualora un operatore tratti prodotti biologici, in conversione o non biologici, in qualunque combinazione, e i prodotti biologici o in conversione siano immagazzinati in impianti adibiti anche al magazzinaggio di altri prodotti agricoli o alimentari:
a) i prodotti biologici o in conversione sono tenuti separati dagli altri prodotti agricoli o alimentari;
b) vengono prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze o scambi tra prodotti biologici, in conversione e non biologici;
c) viene effettuata una pulizia adeguata, di cui sia stata controllata l'efficacia, prima di effettuare il magazzinaggio dei prodotti biologici o in conversione, e l'operatore tiene registrazioni di tali operazioni.

Reg UE 2018/848 art 28:
misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non ammesse

1. Al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze che non sono autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica, gli operatori prendono le seguenti misure precauzionali in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione:

a) adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per individuare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati, compresa l'identificazione sistematica delle fasi procedurali critiche;
b) adottano e mantengono misure proporzionate e adeguate per evitare i rischi di contaminazione della produzione e dei prodotti biologici con prodotti o sostanze non autorizzati;
c) esaminano e adattano periodicamente tali misure; e
d) rispettano altri pertinenti requisiti del presente regolamento volti a garantire la separazione tra prodotti biologici, in conversione e non biologici

Reg UE 2018/848 art 28:
misure precauzionali volte a evitare la presenza di prodotti e sostanze non ammesse

2. Qualora, a causa della presenza di un prodotto o di una sostanza non autorizzati a norma dell'articolo 9, paragrafo 3, primo comma, per l'uso nella produzione biologica in un prodotto destinato a essere utilizzato o commercializzato come prodotto biologico o in conversione, un operatore sospetti che quest'ultimo non sia conforme al presente regolamento, l'operatore:

a) identifica e separa il prodotto interessato;
b) verifica se il sospetto può essere comprovato;
c) non immette il prodotto interessato sul mercato come prodotto biologico o in conversione e non lo utilizza nella produzione biologica, a meno che il sospetto possa essere eliminato;
d) se il sospetto è comprovato o non può essere eliminato, informa immediatamente la pertinente autorità competente o, se del caso, l'autorità o l'organismo di controllo pertinente fornendo, se del caso, gli elementi disponibili;
e) coopera pienamente con la pertinente autorità competente o, se del caso, con l'autorità di controllo o l'organismo di controllo pertinente per individuare e verificare i motivi della presenza di prodotti o sostanze non autorizzati.

Reg UE 2021/279 art 1
Fasi procedurali che l'operatore è tenuto a seguire

2.Quando informa l'autorità competente o, se del caso, l'autorità di controllo o l'organismo di controllo in conformità all'articolo 28, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848 di un sospetto comprovato o quando il sospetto non può essere eliminato, l'operatore fornisce, se del caso e ove disponibili, almeno i seguenti elementi:

a) le informazioni e i documenti relativi al fornitore (bolla di consegna, fattura, certificato del fornitore, certificato di ispezione dei prodotti biologici);
b) la tracciabilità del prodotto con l'identificazione del lotto, la quantità delle scorte e il quantitativo di prodotto venduto;
c) risultati di laboratorio, se del caso e ove disponibili da un laboratorio accreditato;
d) la scheda di campionamento che specifica il momento, il luogo e il metodo utilizzato per prelevare il campione;
e) tutte le informazioni su eventuali sospetti precedenti in relazione al prodotto o alla sostanza non autorizzati specifici;
f) ogni altro documento opportuno per chiarire il caso

Reg UE 2018/848 art 38
Norme aggiuntive sui controlli ufficiali e
Sugli interventi delle autorità competenti

1. I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

a) la verifica dell'applicazione, da parte degli operatori, di misure preventive e precauzionali di cui all'articolo 9, paragrafo 6, e all'articolo 28 del presente regolamento in ogni fase di produzione, preparazione e distribuzione;

b) nei casi in cui l'azienda comprende unità di produzione non biologica o in conversione, la verifica delle registrazioni e delle misure o procedure o soluzioni in atto per garantire la chiara ed effettiva separazione tra unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, nonché tra i rispettivi prodotti ottenuti da tali unità e tra le sostanze e i prodotti utilizzati per le unità di produzione biologica, in conversione e non biologica; tale verifica comprende i controlli sugli appezzamenti per i quali un periodo precedente è stato riconosciuto retroattivamente come parte del periodo di conversione e i controlli sulle unità di produzione non biologiche;

Reg UE 2018/848 art 38
Norme aggiuntive sui controlli ufficiali e
Sugli interventi delle autorità competenti

1. I controlli ufficiali eseguiti in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2017/625 per la verifica della conformità al presente regolamento includono, in particolare:

c) nei casi in cui prodotti biologici, in conversione e non biologici sono raccolti simultaneamente dagli operatori, sono preparati o conservati nella stessa area, negli stessi locali o nella stessa unità di preparazione, o sono trasportati ad altri operatori o unità, la verifica delle registrazioni e delle misure, procedure o soluzioni in atto per garantire che le operazioni siano effettuate in maniera separata nello spazio o nel tempo, che sia effettuata una pulizia adeguata e, se del caso, che siano attuate misure volte a impedire la sostituzione dei prodotti, che i prodotti biologici e in conversione siano identificati in qualsiasi momento e che i prodotti biologici, in conversione e non biologici siano immagazzinati, prima e dopo le operazioni di preparazione, separatamente nello spazio o nel tempo tra loro;

Reg UE 2018/848 art 39

norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 15 del Reg UE 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori:

a) tengono registrazioni per dimostrare la loro conformità al presente regolamento;

Reg UE 2021/2119 art 2

registrazione tenute dagli operatori

1. Gli operatori e i gruppi di operatori conservano tutta la documentazione necessaria, compresa la contabilità finanziaria e di magazzino, che consenta alle autorità competenti oppure, ove del caso, alle autorità o agli organismi di controllo di effettuare, in particolare, i seguenti controlli:

a) i controlli sulle misure preventive e precauzionali adottate a norma dell'articolo 9, paragrafo 6, e dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2018/848;

b) il controllo della tracciabilità effettuato conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) 2021/771;

c) il controllo del bilancio della massa effettuato conformemente all'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/771.

Reg UE 2021/2119 art 2

registrazione tenute dagli operatori

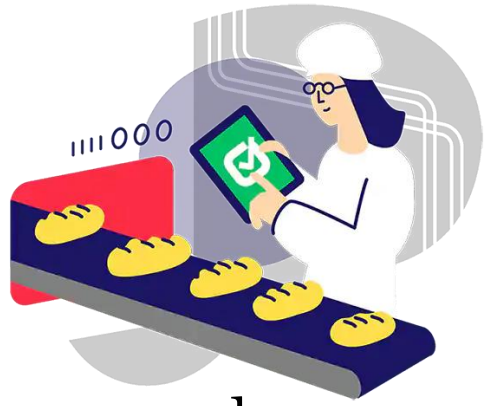

2. I documenti da conservare ai fini dei controlli di cui al paragrafo 1, lettera a), comprendono, in particolare, i documenti attestanti che l'operatore o il gruppo di operatori ha adottato misure proporzionate e appropriate al fine di:

a) evitare gli organismi nocivi e le malattie;

b) evitare la contaminazione da sostanze o prodotti non autorizzati per l'uso nella produzione biologica a norma del regolamento (UE) 2018/848 e la commistione con prodotti non biologici.

Reg UE 2018/848 art 39

norme aggiuntive sugli adempimenti degli operatori

In aggiunta agli obblighi di cui all'articolo 15 del Reg UE 2017/625, gli operatori e i gruppi di operatori:

b) effettuano tutte le dichiarazioni e le altre comunicazioni previste dai controlli ufficiali;

c) adottano le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;

d) forniscono, sotto forma di **dichiarazione da firmare e aggiornare, ove necessario**:

i) la descrizione completa dell'unità di produzione biologica o in conversione e delle attività da svolgere a norma del presente regolamento;

ii) le pertinenti misure pratiche volte a garantire la conformità al presente regolamento;

Reg UE 2018/848 art 39

norme aggiuntive adempimenti degli operatori

iii) un impegno:
— a informare per iscritto e senza indebito ritardo gli acquirenti dei prodotti e a scambiare le pertinenti informazioni con l'organismo di controllo, qualora sia stato comprovato un sospetto di non conformità, non possa essere eliminato un sospetto di non conformità o sia stata accertata una non conformità che comprometta l'integrità dei prodotti;
— ad accettare il trasferimento del fascicolo relativo al controllo in caso di cambiamento dell'organismo di controllo oppure, in caso di ritiro dalla produzione biologica, la conservazione del fascicolo relativo al controllo, per un periodo di almeno cinque anni, da parte dell'ultimo organismo di controllo;
— a informare immediatamente l'organismo designato in conformità dell'articolo 34, paragrafo 4, in caso di ritiro dalla produzione biologica; e
— ad accettare lo scambio di informazioni con tali autorità od organismi, nel caso in cui gli appaltatori siano soggetti a controlli da parte di autorità di controllo od organismi di controllo differenti.

Reg UE 2021/2119 art 3

dichiarazioni e altre comunicazioni necessarie per i controlli ufficiali

Gli operatori e i gruppi di operatori, nelle loro dichiarazioni o comunicazioni ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 all'autorità competente, all'autorità di controllo o all'organismo di controllo che effettua i controlli ufficiali, includono le seguenti informazioni:

a) quali attività, tra quelle coperte dal certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, sono subappaltate;

b) l'indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione biologica, in conversione e non biologica, della zona di raccolta di piante o alghe selvatiche e di altri locali e unità utilizzati per le loro attività;

c) nel caso di aziende suddivise in unità di produzione distinte, a norma dell'articolo 9, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848, la descrizione e l'indirizzo o la geolocalizzazione delle unità di produzione non biologica;

d) le loro previsioni di produzione pianificate. (=PAP)

Tali dichiarazioni e comunicazioni vengono aggiornate ove necessario.

Nota Mipaaf n. 0006271 del 10/01/2022

Il Reg. UE n. 2021/2119, all'art. 3, lett. d) ha introdotto l'obbligo, per gli operatori e i GdO e per tutte le attività svolte da questi, di apposite comunicazioni all'OdC circa le previsioni produttive pianificate e del loro eventuale aggiornamento ove necessario.

Tali fattispecie di comunicazioni si configurano con gli attuali Programmi Annuali di Produzione (PAP), ed eventualmente PAP di variazione, disciplinati dal Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012, agli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 ed agli Allegati I, II, III, IV e V, che, in quanto non espressamente abrogato e non in contrasto con la subentrante regolamentazione europea, deve intendersi cogente negli articoli richiamati, almeno fino al 31 gennaio 2023.

L'Autorità competente sta valutando, sulla base delle richiamate previsioni regolamentari europee, la possibilità di rendere obbligatoria l'indicazione delle quantità anche per i PAP delle Preparazioni, sino ad ora opzionali ai sensi del richiamato Decreto ministeriale n. 18321 del 9 agosto 2012.

Reg UE 2018/848 art 30

Uso dei termini riferiti alla produzione biologica

Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

1) nella denominazione di vendita e dell'elenco degli ingredienti perché:

- Gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3

- Almeno il 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico

- per quanto concerne gli aromi, questi siano utilizzati unicamente per le sostanze aromatizzanti naturali e le preparazioni aromatiche naturali etichettate in conformità dell'articolo 16, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1334/2008 e tutti i componenti aromatizzanti e supporti per componenti aromatizzanti nell'aroma interessato siano biologici

Reg UE 2018/848 art 30

Uso dei termini riferiti alla produzione biologica

Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

2) Soltanto nell'elenco ingredienti, purché:
-meno del 95% degli ingredienti agricoli del prodotto in peso sia biologico e a condizione che tali ingredienti soddisfino le norme di produzione stabilite nel presente regolamento
-gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II parte IV:

1.5: separazione tra prodotti biologici, non biologici, in conversione
2.1a): prodotto ottenuto principalmente da ingr agr o prodotti presenti nell'allegato 1.
2.1b): NO stesso ingrediente biologico e non biologico
2.2.1: solo additivi, coadiuvanti e ingredienti agricoli non biologici autorizzati e le sostanze indicate al punto 2.2.2 possono essere utilizzate della trasformazione degli alimenti ad eccezione delle sostanze e dei prodotti del settore vitivinicolo, ai quali si applica la parte VI, punto 2, e ad eccezione del lievito, al quale si applica la parte VII, punto 1.3

Reg UE 2018/848 art 30

Uso dei termini riferiti alla produzione biologica

Per gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

3) nella denominazione di vendita e nell'elenco ingredienti, purché:
-il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca
-nella denominazione di vendita il termine di cui al paragrafo 1 si riferisca chiaramente a un altro ingrediente biologico e diverso dall'ingrediente principale;
-tutti gli altri ingredienti agricoli sono biologici
-gli alimenti trasformati siano conformi alle norme di produzione di cui all'allegato II, parte IV, punto 1.5, punto 2.1, lettera a), punto 2.1, lettera b), e punto 2.2.1, ad eccezione delle norme sull'uso limitato di ingredienti agricoli non biologici di cui all'allegato II, parte IV, punto 2.2.1, e alle norme stabilite conformemente all'articolo 16, paragrafo 3.

Reg UE 2018/848 art 30

Uso dei termini riferiti alla produzione biologica

2.2.4 Ai fini del calcolo di cui all'articolo 30 *(>o< 95%),* paragrafo 5, si applicano le seguenti norme:

a) determinati additivi alimentari autorizzati ai sensi dell'articolo 24 per l'uso nella produzione biologica sono considerati ingredienti agricoli (* allegato V Reg. 1165/2021);

b) le preparazioni e le sostanze di cui al punto 2.2.2, lettere a), c), d), e) e f), non sono considerate ingredienti agricoli; (sostanze aromatizzanti naturali o preparazioni aromatiche naturali)

c) il lievito e i prodotti a base di lievito sono considerati ingredienti agricoli.

Reg UE 2018/848 art 30

Uso dei termini riferiti alla produzione biologica

L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici.

L’elenco di ingredienti di cui al primo comma, lettere b) e c), comprende l’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti agricoli.

In tutti i casi i termini usati nell’elenco ingredienti e l’indicazione della percentuale compaiono in colore, dimensione e tipo di carattere identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco ingredienti.

Reg UE 2018/848 art 32

Indicazioni Obbligatorie

Codice OdC deve essere nello stesso campo visivo del logo (art 3 Reg UE 2021/279)

Se i prodotti riportano i termini di cui all'articolo 30, paragrafo 1, inclusi i prodotti etichettati come prodotti in conversione conformemente all'articolo 30, paragrafo 3:

a) compare sull'etichetta anche il numero di codice dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo cui è soggetto l'operatore che ha effettuato l'ultima operazione di produzione o preparazione; e

b) nel caso di alimenti preimballati, sull'imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui all'articolo 33, tranne nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 3, e all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c).

Reg UE 2018/848 art 32

Indicazioni Obbligatorie

Collocata immediatamente sotto il numero di codice dell'odc (3 del reg UE 2021/279)

2. Quando viene usato il logo di produzione biologica dell'Unione europea, nello stesso campo visivo del logo compare, e prende a seconda dei casi una delle forme di seguito indicate, un'indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto:

a) «Agricoltura UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata nell'Unione;

b) «Agricoltura non UE», quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi;

c) «Agricoltura UE/non UE», quando le materie prime agricole sono state coltivate in parte nell'Unione e in parte in un paese terzo.

Reg UE 2018/848 art 32

Indicazioni Obbligatorie

il termine «Agricoltura» può, ove opportuno, essere sostituito da «Acquacoltura» e le parole, i termini «UE» e «non UE» possono essere sostituite o integrate dal nome di un paese o dal nome di un paese e di una regione, se tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto sono state coltivate in quel paese e, se del caso, in quella regione.

Per l'indicazione del luogo ove sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto, come indicato al primo e al terzo comma, possono essere omessi piccoli quantitativi di ingredienti, in termini di peso, purché la quantità totale degli ingredienti omessi non superi il 5 % della quantità totale in peso di materie prime agricole.

I termini «UE» o «non UE» non figurano con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione del prodotto.

Reg UE 2018/848 art 33

Logo di produzione biologica dell'UE

-DEVE essere riportato nell'etichetta di prodotti biologici confezionati che abbiano percentuale di ingredienti di origine agricola biologici >= 95%

-NON deve essere riportato nell'etichetta di prodotti biologici confezionati che abbiano percentuale di ingredienti di origine agricola biologici < 95%

-NON deve essere riportato per prodotti in conversione all'agricoltura biologica

-NON deve essere riportato in prodotti a base di ingredienti della caccia o pesca (es. tonno sott'olio)

-l'uso è facoltativo per i prodotti provenienti da paesi terzi (extra UE)

- https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/organic-logo_en

DM 229771 del 20/05/2022

Etichettatura: Art 11

1. II numero di codice dell'Organismo di controllo che compare in etichetta ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, è rappresentato dal codice attribuito dalla competente autorità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a ciascun Organismo di controllo al momento della autorizzazione ad operare.
Il numero di codice è composto dalla sigla 'IT', seguita dal termine 'BIO', seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Disposizioni transitorie art 14 comma 5:
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 60 del Regolamento, i prodotti biologici etichettati in conformità al decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere immessi sul mercato fino all'esaurimento delle scorte.

Disposizioni transitorie art 14 comma 6:
Le etichette già stampate in conformità al decreto ministeriale 18 luglio 2018 n. 6793 possono essere utilizzate fino all'esaurimento delle scorte

DM 229771 del 20/05/2022

Etichettatura: Art 11

DM 6793/2018 (ABROGATO)

Il numero di codice è composto dalla sigla «IT», seguita dal termine «BIO», seguito da numero di tre cifre, stabilito dal Ministero, e deve essere preceduto dalla dicitura: «Organismo di Controllo autorizzato dal MIPAAF»

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, sui prodotti preconfezionati da agricoltura biologica deve essere riportato il codice identificativo attribuito dall'Organismo di controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura. Il codice è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...».
Si fornisce un esempio di stringa:
Organismo di controllo autorizzato dal MIPAAF
Operatore controllato n. IT BIO XXX XXXX

Modello di certificato

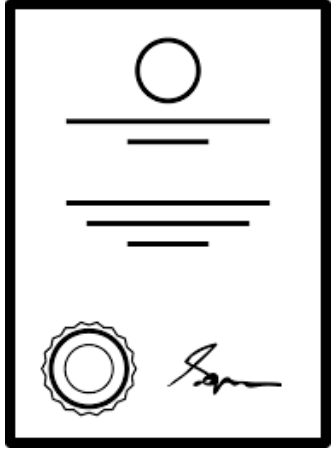

Reg UE 2018/848: art 35

Reg UE 2018/848: allegato VI che è stato modificato dal Reg UE 1006/2021

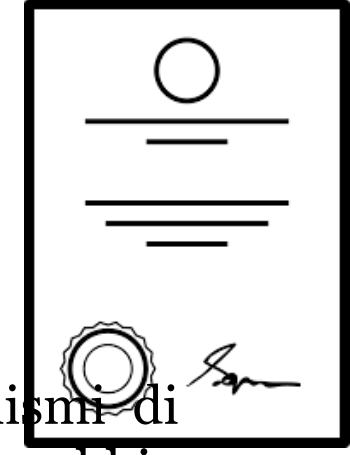

Reg UE 2018/848: art 35
Certificato

1. Le autorità competenti oppure, ove del caso, le autorità di controllo o gli organismi di controllo rilasciano un certificato a qualsiasi operatore o gruppo di operatori che abbia notificato la propria attività a norma dell'articolo 34, paragrafo 1, e che rispetti il presente regolamento.

Il certificato

a) è rilasciato ove possibile in formato elettronico; (TRACES)

b) consente almeno l'identificazione dell'operatore o del gruppo di operatori, compreso l'elenco dei membri, la categoria di prodotti coperti dal certificato e il periodo di validità

c) attesta che l'attività notificata è conforme al presente regolamento; e

d) è rilasciato in conformità del modello di cui all'allegato VI.

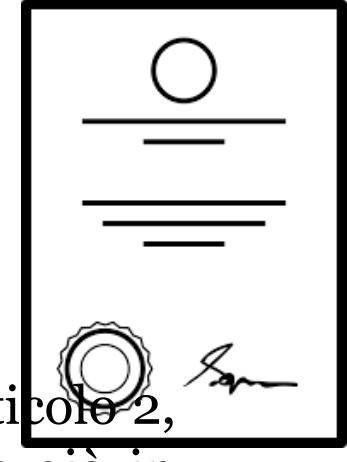

Reg UE 2018/848: art 35
Certificato

2) gli operatori e i gruppi di operatori non immettono sul mercato i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, come prodotti biologici o prodotti in conversione, a meno che non siano già in possesso di un certificato

3) Il certificato di cui al presente articolo è un certificato ufficiale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625

4) Un operatore o un gruppo di operatori non può ottenere un certificato da più di un organismo di controllo per attività svolte nello stesso Stato membro riguardo alla stessa categoria di prodotti, anche nei casi in cui tale operatore o gruppo di operatori operi in diverse fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione.

Reg UE 2018/848: art 35
Certificato

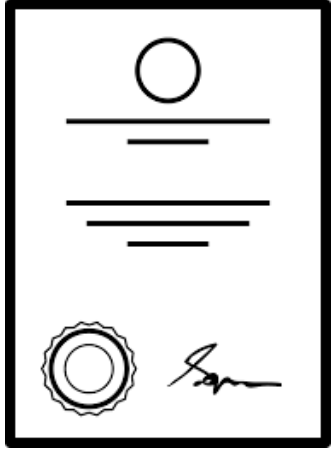

5. I membri di un gruppo di operatori non possono ottenere un certificato individuale per una qualsiasi delle attività oggetto della certificazione del gruppo di operatori al quale appartengono.

6. Gli operatori verificano i certificati degli operatori che sono loro fornitori.

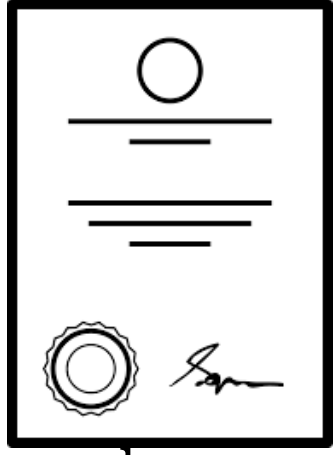

Reg UE 2018/848: art 35

Certificato

7. Ai fini dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, i prodotti sono classificati in conformità con le categorie seguenti:

a) vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale;
b) animali e prodotti animali non trasformati;
c) alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati;
d) prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti;
e) mangimi;
f) vino;
g) altri prodotti elencati nell'allegato I del presente regolamento o non ricompresi nelle precedenti categorie

Parte I: elementi obbligatori

1. Numero del documento:	2. (selezionare la casella opportuna) • Operatore • Gruppo di operatori – Cfr. punto 9
3. Nome e indirizzo dell'operatore o del gruppo di operatori:	4. Nome e indirizzo dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo dell'operatore o del gruppo di operatori e codice numerico nel caso dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo:
5. Attività dell'operatore o del gruppo di operatori (selezionare le caselle pertinenti)	
• Produzione	
• Preparazione	
• Distribuzione/immissione sul mercato	
• Magazzinaggio	
• Importazione	
• Esportazione	

6. Categorie di prodotti di cui all'articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e metodi di produzione (selezionare le caselle pertinenti)

a) Vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale
Metodo di produzione:
- ☐ produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
- ☐ produzione durante il periodo di conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

b) Animali e prodotti animali non trasformati
Metodo di produzione:
- ☐ produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
- ☐ produzione durante il periodo di conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

c) Alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati
Metodo di produzione:
- ☐ produzione biologica, eccetto durante il periodo di conversione
- ☐ produzione durante il periodo di conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

d) Prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati a essere utilizzati come alimenti
Metodo di produzione:
- ☐ produzione di prodotti biologici
- ☐ produzione di prodotti in conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

e) Mangimi
Metodo di produzione:
- ☐ produzione di prodotti biologici
- ☐ produzione di prodotti in conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

f) Vino
Metodo di produzione:
- ☐ produzione di prodotti biologici
- ☐ produzione di prodotti in conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

g) Altri prodotti di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti
Metodo di produzione:
- ☐ produzione di prodotti biologici
- ☐ produzione di prodotti in conversione
- ☐ produzione biologica con produzione non biologica

Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento (UE) 2018/848 per certificare che l'operatore o il gruppo di operatori (selezionare l'opzione opportuna) rispettano tale regolamento.

7. Data, luogo: Nome e firma per conto dell'autorità competente o, se del caso, dell'autorità di controllo o dell'organismo di controllo che ha emesso il certificato:	8. Certificato valido dal…….[inserire data] al…….[inserire data]

9. Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848

Nome del membro	Indirizzo o altra forma di identificazione del membro

Parte II: elementi specifici opzionali

Uno o più elementi da compilare se così deciso dall'autorità competente o, se del caso, dall'autorità di controllo o dall'organismo di controllo che rilascia il certificato all'operatore o al gruppo di operatori a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/848.

1. Repertorio dei prodotti

Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (²) per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	☐ Biologico ☐ In conversione

2. Quantitativo di prodotti

Nome del prodotto e/o codice NC di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 per i prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848	☐ Biologico ☐ In conversione	Quantitativo stimato in chilogrammi, litri o, se del caso, in numero di unità

3. Informazioni sui terreni

Nome del prodotto	☐ Biologico ☐ In conversione ☐ Non biologico	Superficie in ettari

4. Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l'attività dell'operatore o del gruppo di operatori

Indirizzo o geolocalizzazione	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

5. Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall'operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	☐ Svolgere la/e attività per fini propri ☐ Svolgere la/e attività in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l'appaltatore resta responsabile della/e attività svolte

6. Informazioni sulla/e attività svolte da appaltatori terzi a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5	☐ L'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile ☐ L'appaltatore terzo è responsabile

7. Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell'operatore o del gruppo di operatori a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848, di cui l'operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all'appaltatore

Nome e indirizzo	Descrizione della/e attività di cui alla parte I, punto 5

8. Informazioni sull'accreditamento dell'organismo di controllo a norma dell'articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/848

   a) nome dell'organismo di accreditamento;

   b) hyperlink al certificato di accreditamento.

9. Altre informazioni»

Certificato e Documento Giustificativo

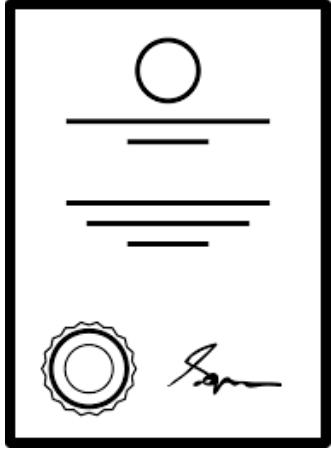

Dal 01/01/2023 i certificati saranno emessi attraverso TRACES.

Dal 01/01/2022 non è più possibile emettere il Documento Giustificativo e/o Certificati di conformità ai sensi del Reg UE 834/07.

I Documenti Giustificativi in corso di validità devono essere sostituiti dal Certificato ai sensi del Reg UE 2018/848 entro il 31/12/2022.

EXPORT

USA

Presente la norma nazionale National Organic Program.

Accordo di equivalenza tra UE e USDA con restrizione per:
-prodotti vitivinicoli (necessario rispettare la lista di sostanze ammesse dal regolamento NOP CFR 205.606)
-prodotti di origine animale (non ammesso l'utilizzo di antibiotici)

Per esportazione in equivalenza: necessaria la compilazione del NOP Import Certificate.

Possibile inserire il logo USDA in etichetta (ove consentito).

NOP Import certificate

EXPORT

USA

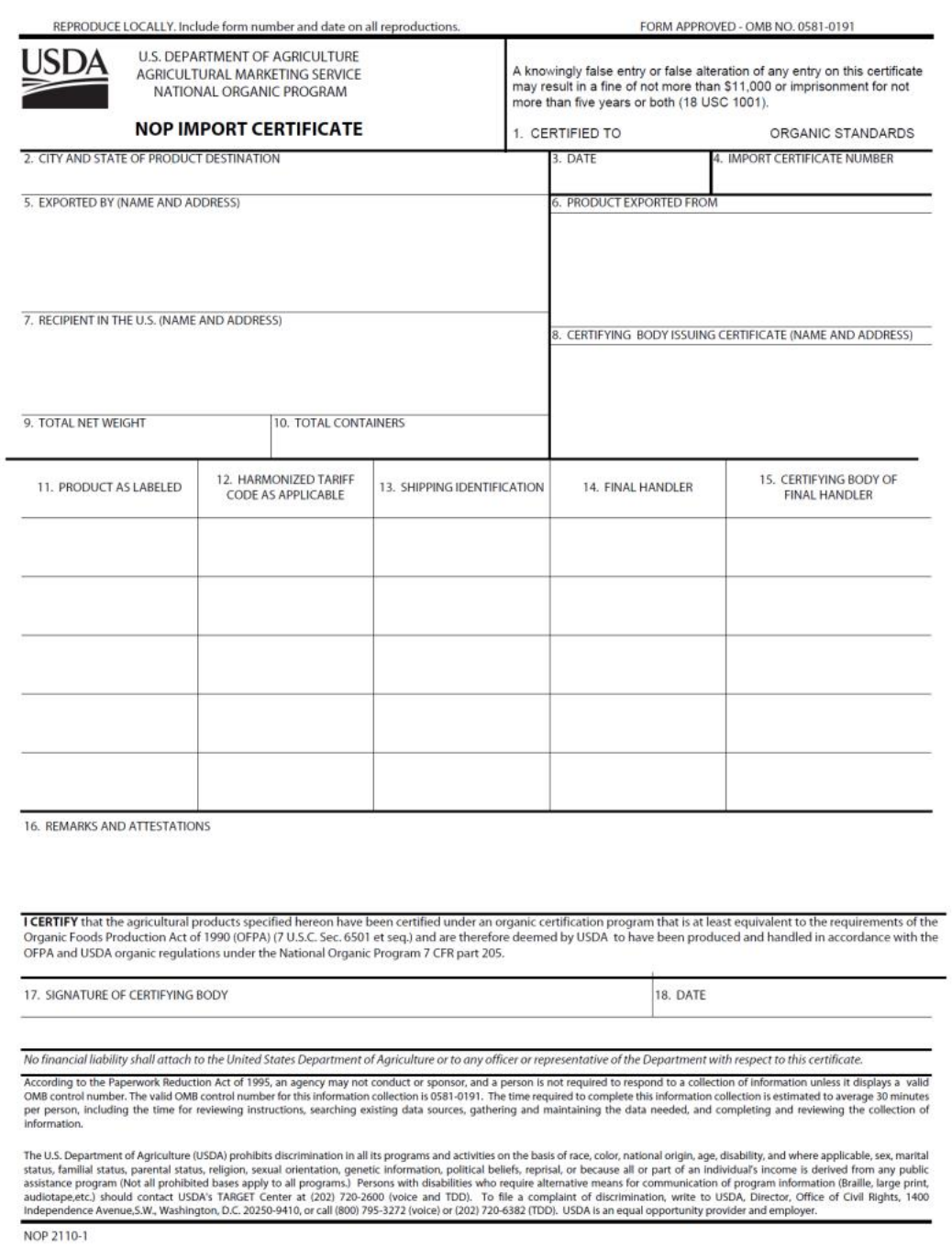

REPRODUCE LOCALLY. Include form number and date on all reproductions. FORM APPROVED - OMB NO. 0581-0191

USDA

U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE
AGRICULTURAL MARKETING SERVICE
NATIONAL ORGANIC PROGRAM

NOP IMPORT CERTIFICATE

A knowingly false entry or false alteration of any entry on this certificate may result in a fine of not more than $11,000 or imprisonment for not more than five years or both (18 USC 1001).

1. CERTIFIED TO ORGANIC STANDARDS

2. CITY AND STATE OF PRODUCT DESTINATION

3. DATE

4. IMPORT CERTIFICATE NUMBER

5. EXPORTED BY (NAME AND ADDRESS)

6. PRODUCT EXPORTED FROM

7. RECIPIENT IN THE U.S. (NAME AND ADDRESS)

8. CERTIFYING BODY ISSUING CERTIFICATE (NAME AND ADDRESS)

9. TOTAL NET WEIGHT

10. TOTAL CONTAINERS

11. PRODUCT AS LABELED	12. HARMONIZED TARIFF CODE AS APPLICABLE	13. SHIPPING IDENTIFICATION	14. FINAL HANDLER	15. CERTIFYING BODY OF FINAL HANDLER

16. REMARKS AND ATTESTATIONS

I CERTIFY that the agricultural products specified hereon have been certified under an organic certification program that is at least equivalent to the requirements of the Organic Foods Production Act of 1990 (OFPA) (7 U.S.C. Sec. 6501 et seq.) and are therefore deemed by USDA to have been produced and handled in accordance with the OFPA and USDA organic regulations under the National Organic Program 7 CFR part 205.

17. SIGNATURE OF CERTIFYING BODY

18. DATE

No financial liability shall attach to the United States Department of Agriculture or to any officer or representative of the Department with respect to this certificate.

According to the Paperwork Reduction Act of 1995, an agency may not conduct or sponsor, and a person is not required to respond to a collection of information unless it displays a valid OMB control number. The valid OMB control number for this information collection is 0581-0191. The time required to complete this information collection is estimated to average 30 minutes per person, including the time for reviewing instructions, searching existing data sources, gathering and maintaining the data needed, and completing and reviewing the collection of information.

The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination in all its programs and activities on the basis of race, color, national origin, age, disability, and where applicable, sex, marital status, familial status, parental status, religion, sexual orientation, genetic information, political beliefs, reprisal, or because all or part of an individual's income is derived from any public assistance program (Not all prohibited bases apply to all programs.) Persons with disabilities who require alternative means for communication of program information (Braille, large print, audiotape,etc.) should contact USDA's TARGET Center at (202) 720-2600 (voice and TDD). To file a complaint of discrimination, write to USDA, Director, Office of Civil Rights, 1400 Independence Avenue,S.W., Washington, D.C. 20250-9410, or call (800) 795-3272 (voice) or (202) 720-6382 (TDD). USDA is an equal opportunity provider and employer.

NOP 2110-1

EXPORT

Canada

Presente norma nazionale Canada Organic Regime.

Accordo di equivalenza tra UE e Canada.

Possibile di esportare in Canada prodotto certificato ai sensi del Reg UE 2018/848 senza certificazioni ulteriori.

Possibile inserire in etichetta il logo del regolamento biologico canadese.

EXPORT

Giappone

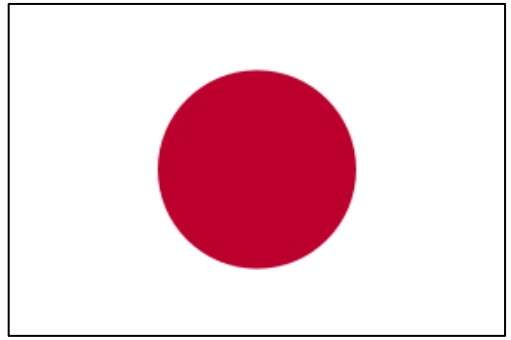

Presente una norma nazionale Japanese Agricultural Standard.

Accordo di equivalenza tra UE e Giappone (per prodotti di origine vegetale) con la restrizione in merito all'uso del logo JAS.
Per poter inserire il logo JAS in etichetta è necessario essere certificati JAS.

EXPORT

Korea del Sud

Presente una norma nazionale.

Accordo di equivalenza tra UE e Korea.

Per l’esportazione è necessaria l’emissione del certificato di transazione e-NAQS Import certificate che, dal 01/01/2022, è elettronico emesso tramite database ufficiale koreano.

EXPORT

Argentina - Brasile - Cina

Presenti norme nazionali.

L’esportatore, e tutta la catena di fornitura, deve essere certificato ai sensi della norma nazionale.

Iter di certificazione

1. Richiesta di certificazione	operatore
2. Valutazione documentale	ICEA Ufficio
3. Verifica presso l'operatore	ICEA Ispettore – Operatore
4. Revisione della documentazione	ICEA TCS
5. Decisione sulla certificazione	ICEA CCert

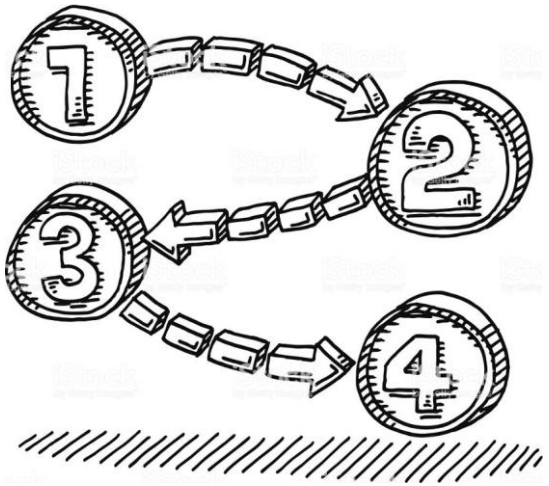

Iter di certificazione
Richiesta di certificazione

1. Notifica: avvio iter di assoggettamento

2. Documenti richiesti da ICEA: contratto, relazione tecnica (piano di gestione), autorizzazione sanitaria, PAP, planimetrie e mappe catastali, pagamento quota, ricette, elenco fornitori…

3. Documenti inviati da ICEA: regolamento per la certificazione, preventivo

4. Contratto: necessario in quanto disciplina il rapporto con l'operatore per la fornitura del servizio di certificazione

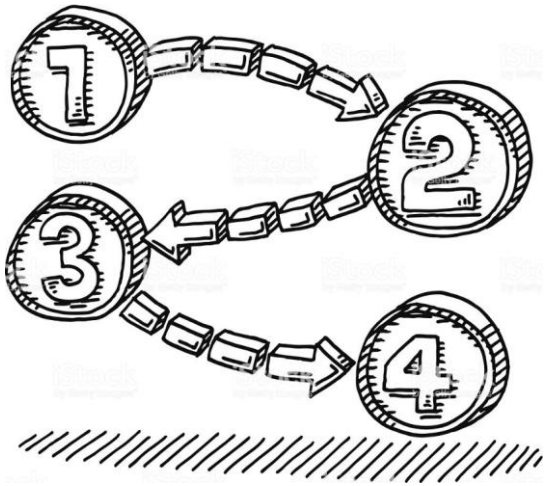

Iter di certificazione
Valutazione Documentale

La valutazione preliminare della notifica e della documentazione ricevuta è svolta dal personale di ufficio, prima dello svolgimento del controllo in campo.

1. Richiesta di integrazioni all'operatore

2. Richiesta al TC di controllare in modo particolare alcuni aspetti

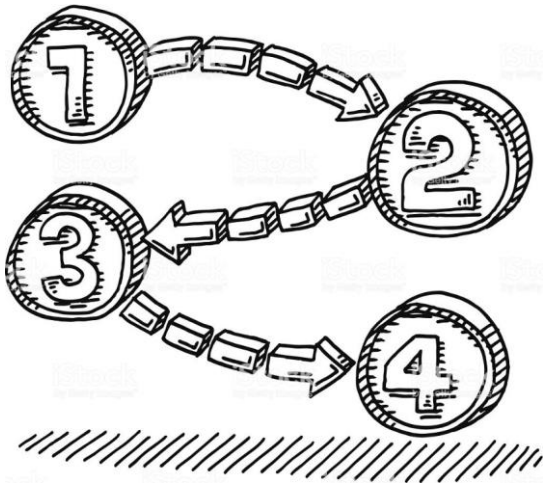

Iter di certificazione
Audit e Riesame

Audit: svolto da un ispettore ICEA
in presenza del rappresentante legale o un suo delegato

Riesame: riesame della documentazione tra cui la checklist di verifica

Decisione sulla certificazione: svolta dal Comitato di Certificazione

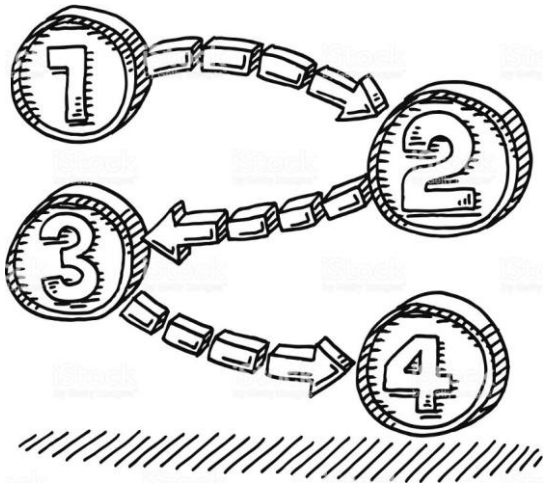

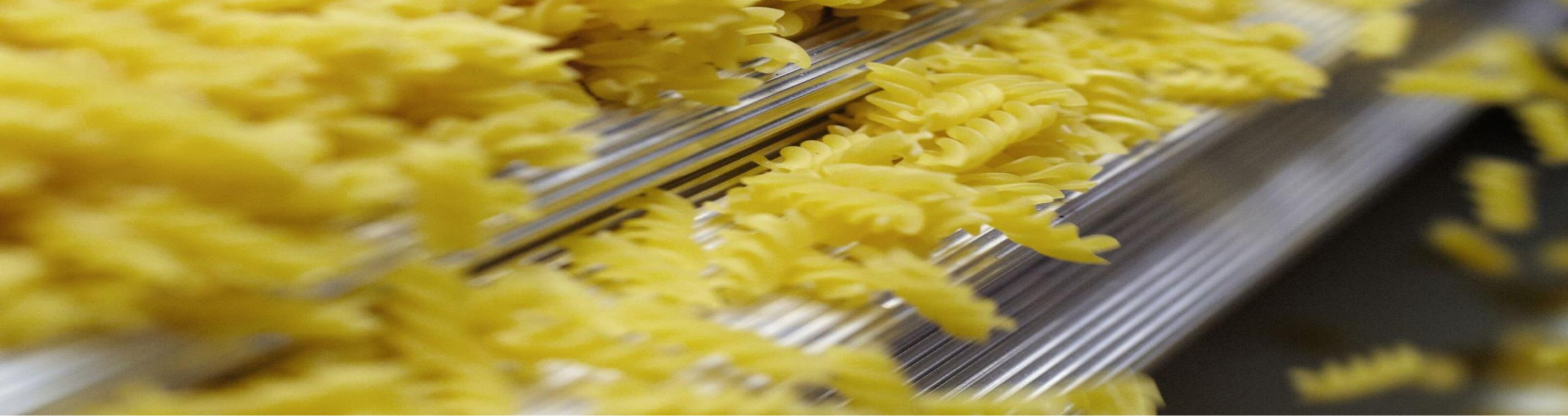

“l’alimentazione rappresenta un terreno d’incontro, di dialogo, di scambio e di sviluppo, determinante per l’importanza culturale ed economica che riveste in ogni singola Regione del mondo, nel percorso storico dell’alimentazione mondiale”.

Senato della Repubblica Italiana
Atto n. 1-00009 17/06/2008